

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
LINEE GUIDA OPERATIVE
(VERSIONE 2025)

(Delibera n. 241 del 18 novembre 2025)

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

INDICE

PREMESSA	Pag. 2
1. LA NORMATIVA	Pag. 4
2. IL POTERE DISCIPLINARE	Pag. 5
3. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	Pag. 6
4. L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE.....	Pag. 7
5. IL DEFERIMENTO A GIUDIZIO DISCIPLINARE	Pag. 10
7. CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI	Pag. 11
8. GIUDIZIO DISCIPLINARE	Pag. 12
9. LA DECISIONE	Pag. 14
9.1. <i>Forma e natura della decisione</i>	Pag. 14
9.2. <i>Le sanzioni</i>	Pag. 15
9.3. <i>L'efficacia delle sanzioni</i>	Pag. 15
10. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE	Pag. 17
11. SOSPENSIONE DI DIRITTO E SOSPENSIONE FACOLTATIVA	Pag. 18
12. MEZZI DI IMPUGNAZIONE	Pag. 20

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

PREMESSA.

Il presente documento è stato predisposto all'esito di un attento approfondimento normativo, che ha tenuto conto della necessità di trovare un equilibrio tra la disciplina antecedente all'entrata in vigore della legge 3/2018, le norme certamente non ancora in vigore sulla base della disciplina transitoria dettata dall'art. 4, comma 7, di tale ultima legge, e i principi che, invece, possono considerarsi già introdotti nell'ordinamento.

Si è, in particolare, tenuto conto della riforma introdotta dall'art. 4, comma 1, della legge 3/2018 che, come è noto, ha sostituito i Capi I, II e III del d. lgs. C.p.S. 233/1946; per quanto qui di interesse, l'art. 1, comma 3, lett. i), nel testo risultante della novella del 2018, stabilisce che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

“i) separano nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.

A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispondente professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza”.

La disciplina transitoria dettata dall'art. 4, comma 7, della legge 3/2018, tuttavia, subordina l'applicabilità della norma all'entrata in vigore del regolamento ministeriale previsto dall'art. 4, comma 5, allo stato non approvato.

Sulla base di quanto previsto da tale ultima norma, infatti, è previsto che:

“All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo (art. 4, legge 3/2018, ndr) si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

...

f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie”.

Il successivo comma 7 dell'art. 4, invece, stabilisce che *“Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali”.*

In attesa dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4, comma 5, della legge 3/2018, dunque, continuano a trovare applicazione, per quanto compatibili, gli artt. 38 e ss. del d.P.R. 221/1950.

Deve, invece, ritenersi che il principio della separazione tra funzione istruttoria e giudicante sia da considerare immediatamente introdotto nell'ordinamento, principio che può trovare una corretta

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

declinazione anche nell'ambito delle fasi procedurali disciplinate dagli artt. 38 e ss. del d.P.R. 221/1950.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

1. LA NORMATIVA.

- legge 24 maggio 1967, n. 396 (*“Ordinamento della professione di biologo”*);
- legge 11 gennaio 2018, n. 3 (*“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*);
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (*“Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*), ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, come modificato dall’art. 4 della legge 3/2018;
- decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 (*“Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse”*);
- legge 5 febbraio 1992, n. 175 (*“Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie”*).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

2. IL POTERE DISCIPLINARE.

L'art. 38 del d.P.R. 221/1950 stabilisce che *“I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.*

Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto (oggi Ministero della Salute, essendo venute meno le competenze dei prefetti in materia di sanità, ndr) o del procuratore della Repubblica”.

Dal punto di vista soggettivo, sono, dunque, sottoposti al potere disciplinare del Consiglio direttivo dell'Ordine di riferimento (e, nel caso di componenti dei Consigli direttivi, del Comitato centrale della FNOB) tutti gli iscritti all'albo, senza nessuna esclusione, quale che sia la condizione giuridica con cui esercitano la professione (liberi professionisti, dipendenti pubblici o privati, docenti universitari, ecc.), a titolo individuale, associato o societario.

Va, inoltre, precisato che ogni Ordine esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti al proprio Albo, anche nel caso in cui la località in cui viene commessa la condotta suscettibile di rilievo disciplinare rientri nell'ambito territoriale di altro Ordine (i cui componenti che dovessero venirne a conoscenza hanno il preciso dovere di informare l'Ordine di appartenenza dell'iscritto).

Dal punto di vista oggettivo, il riferimento è alle norme del Codice Deontologico, nella versione vigente approvato dal Consiglio Nazionale della FNOB nella seduta del 30 ottobre 2024.

Va, inoltre, rammentato che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice Deontologico, il biologo, oltre a rispettare la normativa indicata al paragrafo 1 e, più in generale, quella applicabile all'esercizio della professione, è altresì tenuto ad attenersi all'ordinamento professionale e ai *“provvedimenti dell'Ordine di appartenenza e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi”* (come, ad es., le nuove *“Linee guida per la professione di Biologo in ambito Nutrizionale”*, approvate dal Consiglio Nazionale della FNOB nella seduta del 3 dicembre 2024, e, nel caso dei componenti dei Consigli direttivi, gli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla FNOB ai sensi dell'art. 7, comma 2, del d. lgs. C.p.S. 233/1946).

Come ha recentemente ricordato la Cassazione (sent. 5 marzo 2025, n. 5844), per principio ormai consolidato, il potere disciplinare non si riferisce solo alla professione espletata secondo un modello organizzativo autonomo, ma anche a fatti e violazioni connessi allo svolgimento di ogni attività che sia estrinsecazione delle particolari conoscenze tecniche attestate dal titolo di studio, con la conseguenza che, nei confronti degli iscritti che siano pubblici dipendenti, detto potere può essere legittimamente esercitato anche con riguardo a violazioni di norme deontologiche inerenti all'esercizio di attività legata allo *status* del professionista e svolta nell'ambito del rapporto di lavoro. Possono essere considerati, in altri termini, illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dagli iscritti anche se nello svolgimento di attività diverse dall'esercizio della libera professione, se il comportamento sia suscettibile di essere considerato di pregiudizio per il decoro della stessa, con il limite che l'organo disciplinare non può sindacare gli atti che siano invece strettamente riconducibili all'attività amministrativa dell'ente pubblico.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

3. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 5, della legge 3/2018, il procedimento disciplinare continua ad avere una struttura tripartita, la prima delle quali ad appannaggio del Presidente dell'Ordine (o di quello della FNOB se il procedimento è avviato a carico di un componente di un Consiglio direttivo) e le due successive di esclusiva competenza del Consiglio direttivo (o del Comitato centrale della FNOB), in ragione della quale:

- 1) il Presidente svolge l'istruttoria preliminare sulla base delle notizie pervenute a carico di un iscritto suscettibili di un rilievo disciplinare e, prima di chiudere l'istruttoria preliminare, lo sente (art. 39, comma 1, del d.P.R. 221/1950);
- 2) il Consiglio direttivo (o il Comitato centrale della FNOB), in apposita seduta, decide, sulla base di quanto riferito dal Presidente, se disporre o meno il deferimento a giudizio disciplinare (art. 39, comma 1, del d.P.R. 221/1950: “... *il presidente ... riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni*”);
- 3) in caso di deferimento disposto con deliberazione del Consiglio direttivo (o del Comitato centrale della FNOB), si tiene il giudizio disciplinare vero e proprio, del quale deve essere data notizia all'incolpato ad opera del Presidente con l'atto di deferimento, che deve contenere tutte le indicazioni di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. 221/1950, fra le quali l'avvertimento che l'iscritto può chiedere di essere sentito nella seduta che si terrà per decidere se applicare o meno una sanzione disciplinare che e può presentare memorie e documenti (sempre in vista di tale seduta).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

4. L'ISTRUTTORIA PRELIMINARE.

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 221/1950 il procedimento disciplinare può essere avviato d'ufficio o su richiesta del Ministro della Salute o della competente Procura della Repubblica (il riferimento testuale al Prefetto è da intendersi sostituito con quello al Ministero della Salute).

Il successivo art. 39 stabilisce che *“Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni”*.

Fino all'entrata in vigore del regolamento ministeriale di cui all'art. 4, comma 5, della legge 3/2018, dunque, l'istruttoria è demandata al Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, al quale può anche essere espressamente delegata.

Nessun altro componente del Consiglio direttivo ha titolo, nemmeno su delega del Presidente, a svolgere l'attività istruttoria preliminare né è possibile la costituzione di uffici *ad hoc*.

Nel caso in cui l'accertamento riguardi componenti di Consigli direttivi, la funzione è demandata al Presidente del Comitato centrale della FNOB (o dal Vice Presidente in caso di assenza, impedimento o di delega della funzione).

Gli accertamenti preliminari svolti dal Presidente (o dal Vice Presidente), se da un lato si risolvono in una istruzione sommaria, dall'altra sono funzionali a raccogliere elementi utili affinché il Consiglio direttivo o il Comitato centrale della FNOB decidano se deferire o meno a giudizio disciplinare l'iscritto.

Il giudizio disciplinare si baserà su tali accertamenti istruttori.

In questa fase è, pertanto, raccomandato il massimo scrupolo.

Il Presidente, prima di chiudere l'istruttoria preliminare, deve sentire l'iscritto.

La convocazione dovrà avvenire via posta elettronica certificata, stante l'obbligo normativo per l'iscritto di dotarsene, pena - come è noto - la sospensione dall'esercizio della professione fino alla sua costituzione (sospensione che, tuttavia, opera in via automatica e non ha carattere disciplinare).

Nell'atto di convocazione è opportuno chiarire in maniera inequivoca che la convocazione avviene per sentire l'iscritto ai sensi dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, sulla base di notizie pervenute a suo carico relative a condotte suscettibili di formare oggetto di procedimento disciplinare, notizie rispetto alle quali il Presidente ha assunto opportune informazioni.

La convocazione dovrà, inoltre, contenere l'espresso avvertimento che, nel caso in cui l'iscritto non si presenti all'audizione senza giustificato motivo, il procedimento avrà luogo in ogni caso.

La Cassazione ha chiarito (sent. 16 aprile 2024, n. 10186) che la specifica contestazione dell'addebito è richiesta solo per il giudizio disciplinare e non per la fase degli accertamenti preliminari.

Spetta al Presidente, poi, ogni valutazione su rilevanza e su sufficienza degli elementi acquisiti, che possono essere documentali o anche essere acquisiti sulla base di prove testimoniali, disposte d'ufficio o su richiesta dell'iscritto (va, tuttavia, precisato che il Presidente non ha il potere di obbligare i testi a presentarsi, i quali potranno essere ascoltati solo su base volontaria); rientra nella sua valutazione discrezionale ammettere i testi o respingerli. Il rifiuto di sentirli, tuttavia, deve trovare giustificazione o nel fatto che la loro deposizione verte su posizioni ininfluenti o che i fatti sui quali dovrebbero deporre risultano già sufficientemente chiariti.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Dell'audizione dei testi deve essere redatto regolare verbale, che va sottoscritto dal Presidente, dal teste e, se vi sia stato l'intervento di un dipendente dell'ente per le materiali attività di verbalizzazione, da quest'ultimo.

L'audizione dell'iscritto non prevede forme predeterminate e non è assoggettata al rispetto di termini minimi o massimi entro cui debba svolgersi. È tuttavia opportuno inviare la convocazione con un congruo anticipo, per consentire all'iscritto di conciliare l'audizione con la sua attività professionale.

Compete al Presidente ogni valutazione sull'opportunità di accordare differimenti dell'audizione e di sceglierne le modalità (potrebbe, ad esempio, essere disposta anche con collegamento da remoto, utilizzando gli accorgimenti del caso utili ad accertare l'identità dell'iscritto e a consentire le attività di verbalizzazione).

Dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dall'iscritto e, se vi sia stato l'intervento di un dipendente dell'ente per le materiali attività di verbalizzazione, da quest'ultimo. Nel caso in cui l'iscritto dovesse rifiutare la sottoscrizione, il verbale dovrà comunque essere sottoscritto dal solo Presidente e dal funzionario dell'ente eventualmente intervenuto.

In applicazione del principio *nemo tenetur contra se edere*, l'iscritto non è tenuto a osservare il dovere di verità, né a fornire chiarimenti, sicché la mancata presentazione a tale convocazione non integra un illecito disciplinare (Cass., 17 settembre 2019, n. 23131).

Per ciò che concerne, infine, l'eventuale richiesta di accedere agli atti del procedimento già nella fase dell'istruttoria preliminare, vi è da dire che sulla base di una risalente giurisprudenza del Consiglio di Stato (2 settembre 2005, n. 4467) il relativo diritto sarebbe anticipato già in questa fase.

Si tratta di orientamento che, però, è sorto prima della riforma delle rilevanti modifiche a tutto il sistema ordinistico introdotte dall'art. 4 della legge 3/2018.

In tale contesto sembra che l'esigenza di anticipare la *discovery* del fascicolo disciplinare sia ampiamente attenuata, mancando l'attualità dell'interesse all'accesso (che, in effetti, sorge solo nella eventuale successiva fase del deferimento a giudizio disciplinare alla quale, come poi meglio si dirà, il Presidente non partecipa).

Del resto, sulla base di quanto ripetutamente chiarito dalla Cassazione, anche di recente (cfr. sent. n. 10186/2024, *cit.*), la specifica contestazione dell'addebito, in relazione alla quale sorge l'esigenza di predisporre adeguate difese, è richiesta solo per la successiva fase del giudizio disciplinare.

A ogni buon conto, anche a seconda della situazione che di volta in volta viene in rilievo (e salvo che non si comprometta l'assunzione di elementi rilevanti), il Presidente potrà comunque anticipare la visione degli atti oggetto del fascicolo disciplinare anche alla fase dell'istruttoria preliminare.

Riguardo, infine, al tema della presenza o meno del difensore di fiducia del sanitario nella fase dell'audizione, la CCEPS, con decisione n. 41 del 9 maggio 2007, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di diritto alla difesa, ha stabilito che “è illegittimo il comportamento dell'Ordine o Collegio che rigetti l'espressa istanza dell'incolpato di farsi assistere dal proprio legale di fiducia. Infatti, anche nella fase di audizione del sanitario dinanzi al presidente dell'Ordine o Collegio, ex art. 39 DPR n. 221/1950, va assicurato senza condizioni l'esercizio del diritto di difesa, garantendo al sanitario l'assistenza del legale di fiducia, ove venga avanzata apposita istanza al riguardo, trattandosi di una fase univocamente diretta all'instaurazione del procedimento disciplinare”.

Il Presidente chiude l'istruttoria preliminare solo dopo aver sentito l'iscritto ovvero nel caso di mancata presentazione all'audizione.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

5. IL DEFERIMENTO A GIUDIZIO DISCIPLINARE.

Chiusa la fase istruttoria preliminare, il Presidente (o il Vice Presidente), alla prima seduta utile, riferisce al Consiglio direttivo sugli esiti dell'attività svolta (o, nel caso di istruttoria svolta dal Presidente o dal Vice Presidente della FNOB, il Comitato centrale).

Il Consiglio direttivo o il Comitato centrale, valutati gli elementi a disposizione, assumono apposita delibera con cui si stabilisce se archiviare il procedimento ovvero se disporre il deferimento a giudizio disciplinare.

Alla seduta convocata a tale scopo non partecipa l'iscritto a carico del quale il procedimento è stato aperto.

Si ritiene che il Consiglio direttivo o il Comitato centrale possano, inoltre, decidere anche di dare incarico al Presidente di svolgere ulteriori approfondimenti.

Pur non essendo espressamente previsto, per garantire il rispetto del principio di separazione tra la funzione istruttoria da quella giudicante, è opportuno che il Presidente (o il Vice Presidente, qualora quest'ultimo abbia svolto l'istruttoria al posto del primo) non partecipi alla votazione.

La deliberazione di apertura del procedimento disciplinare deve essere comunicata, a cura del Presidente, al sanitario interessato - che a quel punto assume la veste di incolpato -, al Ministro della Salute e alla Procura della Repubblica competente per territorio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, d.P.R. 221/1950 (come meglio si dirà più avanti, la funzione disciplinare svolta dall'Ordine non ha natura giurisdizionale ma amministrativa; la giurisprudenza ha, pertanto, chiarito che l'omessa comunicazione dell'inizio del procedimento amministrativo a uno dei soggetti previsti dal citato art. 49 del d.P.R. 221/1950 non comporta una nullità processuale, inerente alla integrità del contraddittorio tra le parti del processo, ma concretizza una illegittimità amministrativa che, secondo i principi generali relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la norma violata è prevista).

È opportuno, poi, precisare che solo una volta deliberato il deferimento a giudizio disciplinare, momento che segna l'apertura del procedimento disciplinare (Cass., 10186/2024, *cit.*), l'incolpato non può trasferirsi ad altro Ordine, né cancellarsi, fino al termine del procedimento stesso (artt. 10, comma 2, e 11, d.P.R. 221/1950).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

7. CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI.

Sulla base della delibera di deferimento a giudizio disciplinare assunta dal Consiglio direttivo o dal Comitato centrale, il Presidente (art. 39, comma 2, del d.P.R. 221/1950):

- fissa la data della seduta per il giudizio;
- nomina il relatore;
- notifica all'interessato l'atto deferimento che deve contenere:
 - a) la menzione circostanziata degli addebiti;
 - b) il termine non inferiore a 20 giorni venti, prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
 - c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
 - d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio direttivo (o del Comitato centrale), si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.

Il termine assegnato all'incolpato per prendere visione degli atti relativi al deferimento a giudizio disciplinare e per produrre controdeduzioni scritte è prorogabile su semplice richiesta dell'interessato, sicché la relativa istanza non deve essere motivata da particolari circostanze.

Ne deriva che, ovviamente, una volta chiesta (e accordata) la proroga, qualora il giorno della seduta del giudizio disciplinare sia stato fissato in data antecedente a quello in cui scadrà il nuovo termine per accedere al fascicolo e produrre controdeduzioni scritte, dovrà necessariamente essere differita anche la relativa seduta del Consiglio direttivo o del Comitato centrale.

È, pertanto, preferibile che, nel fissare la data del giudizio disciplinare, si tenga conto dell'eventualità che venga richiesta la proroga, in modo da evitare il differimento (prevedendo, quindi, un preavviso di almeno 40 giorni).

La giurisprudenza (Cass. 2 febbraio 2010, n. 2364) ha escluso la necessità di una minuta, completa e particolareggiata esposizione dei fatti ascritti al professionista, reputando sufficiente che essa presenti un tasso di precisione tale da consentire all'incolpato di approntare la propria difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo disciplinare; ha tuttavia precisato che la contestazione non può limitarsi a individuare il comportamento asseritamente lesivo di precetti giuridici o del codice deontologico, affermando per contro la necessità di un'esatta individuazione della norma deontologica violata, pena l'insanabile contraddittorietà della motivazione.

È, quindi, comunque opportuno riservare particolare scrupolo nell'indicazione degli addebiti, avendo cura di individuare le norme deontologiche violate.

Va, poi, chiarito che la responsabilità di indicare in modo circostanziato gli addebiti spetta al Consiglio direttivo (o al Comitato centrale) nel suo complesso. Il Presidente, infatti, che firma l'atto di deferimento, si limiterà a riportare la decisione al riguardo già assunta dal Consiglio direttivo (o al Comitato centrale).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

8. GIUDIZIO DISCIPLINARE.

Per la validità dell'adunanza dell'organo disciplinare (Consiglio direttivo o Comitato Centrale della FNOB) non è necessario che intervengano tutti i suoi componenti, ma è sufficiente che intervenga la maggioranza.

Per garantire il rispetto del principio di separazione tra la funzione istruttoria da quella giudicante, è opportuno che il Presidente (o il Vice Presidente, qualora quest'ultimo abbia svolto l'istruttoria al posto del primo) non partecipi alla seduta.

L'art. 64 del d.P.R. 221/1950, inoltre, stabilisce che i componenti dei Consigli direttivi e del Comitato centrale possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.

Alla luce della delicatezza delle decisioni da assumere, pertanto, è necessaria una verifica scrupolosa sulla eventuale ricorrenza di tali condizioni che, si ricorda, sono così disciplinate dal Codice di procedura civile:

“51. Astensione del giudice.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;*
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.*

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

52. Ricusazione del giudice.

Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo”.

Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati, eventualmente anche con l'ausilio di una relazione scritta, e le circostanze emerse dall'istruttoria.

Quindi viene sentito, ove sia presente, l'incolpato, che deve comparire personalmente.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

L'art. 45, comma 3, del d.P.R. 221/1950 stabilisce che *“Non è ammessa l’assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento”*.

La giurisprudenza, tuttavia, ritiene ormai pacificamente che tale norma vada disapplicata e che, dunque, l’incolpato abbia il diritto di essere assistito da un avvocato, sia in fase di predisposizione delle controdeduzioni scritte che durante la seduta del giudizio disciplinare.

Chiusa la trattazione orale ed allontanato l’incolpato, il Consiglio decide.

La seduta del Consiglio direttivo o del Comitato centrale non è pubblica.

Vi è, in ogni caso, una struttura bifasica.

Nella prima, propedeutica alla decisione, si svolge la discussione alla presenza dell’incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale di fiducia, esaurita la quale si apre la seconda che è, invece, riservata ai soli componenti del Consiglio direttivo o del Comitato centrale (non è, quindi, consentita la presenza di eventuali consulenti esterni).

La decisione è assunta a maggioranza dei presenti, nel rispetto delle modalità di funzionamento del Consiglio direttivo o del Comitato centrale disciplinate dai rispettivi regolamenti interni.

Della seduta deve, in ogni caso, essere redatto apposito verbale (che è preferibile sia distinto da quello relativo ad altri argomenti, diversi dal procedimento disciplinare, eventualmente trattati dal Consiglio direttivo o dal Comitato centrale nella stessa giornata).

Ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 221/1950, il verbale deve contenere:

- a) il giorno, il mese l’anno;
- b) i nomi dei componenti del Consiglio direttivo o del Comitato centrale intervenuti;
- c) i giudizi esaminati (se più di uno) e le questioni trattate;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento;
- e) il dispositivo della decisione.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

9. LA DECISIONE.

9.1. *Forma e natura della decisione.*

La decisione è l'atto conclusivo del procedimento disciplinare, con cui viene irrogata - o meno - la sanzione all'incolpato.

L'art. 47 del d.P.R. 221/1950 prevede, tra l'altro, che:

“La decisione deve, a pena di nullità, contenere la indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte”.

In realtà, per pacifica giurisprudenza (fra tante, Cass., 31 gennaio 2023, n. 2817), la decisione - come detto - ha natura amministrativa e non giurisdizionale (a differenza delle pronunce della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie).

La giurisprudenza (cfr. Cass, 8 febbraio 2012, n. 1763) ne ha fatto derivare il corollario per cui la violazione delle norme che regolano tale fase determina una illegittimità amministrativa che, secondo i principi relativi alla impugnativa degli atti amministrativi, può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la norma violata è stata dettata, con l'impugnazione davanti alla CCEPS. Inoltre, è da escludersi che tale violazione comporti una nullità processuale eccepibile in ogni stato e grado e rilevabile anche d'ufficio.

Quanto, poi, alla necessità che la decisione venga sottoscritta da tutti i presenti, la giurisprudenza (Cass. n. 1763/2012, *cit.*) ha ritenuto che l'art. 47, comma 1, del d.P.R. 221/1950 vada in tale parte disapplicato, in quanto contrastante con il principio generale dell'ordinamento vigente, secondo cui le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte solamente dal presidente e dall'estensore.

In definitiva, la decisione, pena l'illegittimità (e non la nullità) dell'atto rilevabile dall'incolpato attraverso l'impugnazione alla CCEPS, deve contenere:

- a) l'indicazione della data in cui è stata adottata;
- b) l'indicazione dei fatti addebitati;
- c) l'indicazione delle prove assunte;
- d) l'esposizione dei motivi;
- e) il dispositivo;
- f) la sottoscrizione del Presidente (o, meglio, del Vice Presidente laddove - come suggerito - il Presidente non abbia partecipato alla seduta)¹ e dell'estensore della decisione, che dovrebbe corrispondere all'originario relatore.

La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarla all'interessato.

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi (o per inutile decorso del termine di impugnazione o perché confermati dalla CCEPS o dalla

¹ Ovviamente, nel caso in cui l'istruttoria preliminare venga svolta dal Vice Presidente, sarà quest'ultimo a doversi astenere dalla votazione del deferimento a giudizio disciplinare e alla partecipazione nel giudizio disciplinare, con la conseguenza che il Presidente potrà partecipare ad entrambe le sedute e votazioni e dovrà sottoscrivere la decisione.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Cassazione), sono comunicati a tutti gli Ordini territoriali e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'albo.

9.2. Le sanzioni.

Le sanzioni disciplinari (art. 40 del d.P.R. 221/1950) sono:

1. l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
2. la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
3. la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto stabilito dal successivo art. 43;
4. la radiazione dall'albo.

Alle sanzioni previste dall'art. 40 si deve aggiungere l'interdizione temporanea dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a un anno, prevista dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 175 in materia di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie che, al comma 1, testualmente prevede: *“Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività, allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno”*.

L'art. 41 del d.P.R. 221/1950 prevede che la radiazione viene pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

Va, inoltre, sottolineato che la Cassazione (sent. 21 gennaio 2014, n. 1171), sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. sent. nn. 329/2007 e 311/1996), ha chiarito che, *“ove si debba procedere a valutazioni suscettibili di incidere in via definitiva sulla possibilità delle persone di accedere agli impieghi (o più in generale di svolgere un'attività professionale che richieda l'iscrizione ad un albo), i requisiti di buona condotta o similari devono essere apprezzati con rigore e alla luce di una verifica funzionale, nel senso della necessaria indagine della possibile incidenza dell'elemento rilevante ai fini della «condotta» sullo svolgimento delle attività rispetto alle quali quella valutazione si pone come prodromica. In sostanza, non è sufficiente che si rilevi l'esistenza di un fatto significativo in astratto, ma è necessario verificare se quel fatto è in concreto a tal punto significativo da precludere lo svolgimento dell'attività cui la valutazione di ammissione è preordinata. In altri termini, ciò che si intende evitare è qualsiasi effetto di automatismo tra l'esistenza di una circostanza in ipotesi rilevante e l'esclusione dell'interessato dallo svolgimento di un'attività”*.

Ne deriva che le cause di radiazione automatica previste dall'art. 42 del d.P.R. 221/1950 devono essere lette alla luce di tali pronunce, in modo da evitare l'automatismo fra la condanna per reati non colposi e la radiazione.

Tale sanzione potrà certamente essere ugualmente assunta, ma dovrà derivare dal normale svolgimento del procedimento disciplinare attraverso una motivata decisione.

Anche in caso di radiazione, in ogni caso, il biologo potrà essere reinscritto trascorsi 5 anni dal provvedimento e a condizione che sia avvenuta, in caso di condanna penale, la riabilitazione.

9.3. L'efficacia delle sanzioni.

In alcuni Ordini, anche di altre professioni sanitarie, risulta invalsa la prassi secondo cui, una volta adottata e comunicata una decisione che reca una sanzione disciplinare, si ritiene che la sanzione non acquisti efficacia a partire dal momento dalla comunicazione all'interessato ma solo una volta decorso

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

il termine per la sua impugnazione, fissato dall'art. 53, comma 1, del d.P.R. 221/1950 in 30 giorni dalla notifica individuale della decisione, anche nel caso in cui tale differimento non sia stato formalmente disposto nella decisione stessa.

Si tratta di una prassi che, tuttavia, pare porsi in aperto contrasto con la normativa vigente poiché il successivo comma 2 del citato art. 53 d.P.R. 221/1950 stabilisce che è l'eventuale proposizione del ricorso dinanzi alla CCEPS contro, *inter alia*, i provvedimenti disciplinari ad avere "effetto sospensivo ... ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43".

È evidente che solo un atto che già produce effetti può essere *sospeso*; diversamente la norma non avrebbe alcuno spazio applicativo, il che, ovviamente, non può essere.

Peralto, per giurisprudenza costante cui sopra si è già fatto riferimento, a differenza delle pronunce della CCEPS, le decisioni con cui il Consiglio direttivo di un Ordine (o il Comitato centrale della Federazione nei casi di cui all'art. 52 del d.P.R. 221/1950) irrogano una sanzione disciplinare ai sensi degli artt. 39 e ss. del d.P.R. 221/1950, hanno natura amministrativa e non giurisdizionale e, dunque, sono provvedimenti amministrativi a tutti gli effetti.

Trattandosi di atti limitativi della sfera giuridica dei rispettivi destinatari, ai sensi dell'art. 21-*bis* della legge 241/1990 acquistano efficacia una volta avvenuta la loro comunicazione; ai sensi del successivo art. 21-*quater*, poi, devono essere immediatamente eseguiti, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dai provvedimenti medesimi.

In definitiva, la decisione con cui viene irrogata una sanzione disciplinare diviene esecutiva non appena viene notificata all'interessato, salvo il caso in cui la decisione stessa non contenga un espresso differimento della sua efficacia allo spirare del termine per la proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 221/1950.

Naturale conseguenza dell'immediata efficacia della decisione con cui viene irrogata una sanzione disciplinare è, anzitutto, l'obbligo di annotazione sull'albo, così come stabilito dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137; in secondo luogo, quello di darne senza indugio comunicazione alla Federazione ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che la principale funzione della ricerca anagrafica dei professionisti iscritti all'albo sui siti istituzionali degli Ordini e della Federazione è quella di dare conferma immediata circa la regolare iscrizione all'albo dei professionisti, per evidenti motivi di trasparenza, per porre l'utente nella condizione di avere certezza che l'iscritto al quale ci si rivolge sia abilitato all'esercizio della professione e, in ultima analisi, per favorire il contrasto all'esercizio abusivo.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

10. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE.

Ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. 221/1950, l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Per pacifica giurisprudenza (cfr. Cass., 17 settembre 2019, n. 23131) il termine quinquennale di prescrizione, cui è soggetta l'azione disciplinare, decorre dalla commissione dell'illecito, ma è interrotto dall'eventuale avvio di procedimento penale a carico dell'incolpato.

In pratica, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare non decorre nel caso in cui sia iniziato a carico dell'incolpato un procedimento penale e tale effetto interruttivo permane per tutto il tempo in cui il procedimento penale abbia corso, con la conseguenza che il nuovo termine prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza penale è diventata definitiva, rimanendo invece irrilevante la data in cui l'organo disciplinare ha notizia della definitività del procedimento penale.

La prescrizione, inoltre, è interrotta con effetto istantaneo ai sensi dell'art. 2945, comma 1, cod. civ., dal promovimento della detta azione disciplinare in sede amministrativa, mentre per la fase giurisdizionale davanti alla CCEPS è applicabile del menzionato art. 2945, il comma 2, che prevede l'effetto permanente dell'interruzione.

In assenza di procedimenti penali, invece, il termine decorre dalla data di commissione dell'illecito e non da quella in cui l'Ordine ne ha avuta conoscenza (Cass., 7 maggio 2014, n. 9860).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

11. SOSPENSIONE DI DIRITTO E SOSPENSIONE FACOLTATIVA.

La sospensione di diritto non è il frutto di un procedimento disciplinare ma una sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale dell'iscritto.

È ovvio, infatti, che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non possa svolgere l'attività professionale, salvo che il giudice non lo autorizzi, in deroga, per motivi di necessità.

La sospensione di diritto viene inflitta automaticamente con il verificarsi di fattispecie tassativamente previste dalla legge.

L'art. 43, primo comma, del d.P.R. 221/1950 stabilisce che:

“Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:

- a) la emissione di un mandato o di un ordine di cattura;*
- b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale;*
- c) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;*
- d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);*
- e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province - divieto di frequentare osterie e (pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).”.*

Giova ricordare che la lettera b) dell'art. 43 è da ritenersi abrogata in quanto tutte le disposizioni che prevedono l'applicazione provvisoria di pene accessorie sono state abrogate espressamente dall'art. 217 delle norme di attuazione del vigente Codice di procedura penale.

L'art. 43 del D.P.R. 221/1950, in ogni caso, va più in generale riletto alla luce dell'entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale; la sospensione *ope legis* dall'esercizio professionale è, dunque, prevista nelle ipotesi seguenti:

- emissione di un provvedimento che dispone gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;
- interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma 2, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura e di custodia o ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario);
- applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma 3, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata; divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; espulsione dello straniero dallo Stato).

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Pur trattandosi di un provvedimento emesso non a seguito di una valutazione disciplinare ma per automatica applicazione legata al verificarsi delle fattispecie previste dalla legge, la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio direttivo che ha il compito di tenere l'albo professionale.

La sospensione di diritto può essere pronunciata solo a seguito di notizia ufficiale proveniente dalla competente autorità e dura fino a quando avrà effetto il relativo provvedimento giudiziario.

L'art. 43, comma 2, del d.P.R. 221/1950 prevede, poi, un'ipotesi di sospensione facoltativa, stabilendo che: *“Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dall'autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle successive sanzioni”*.

Si tratta di una sospensione cautelativa, che può essere pronunciata senza alcun limite temporale e senza pregiudicare la successiva azione disciplinare e le relative sanzioni.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

12. MEZZI DI IMPUGNAZIONE.

Contro le decisioni del Consiglio direttivo o del Comitato centrale in materia disciplinare è ammesso ricorso alla CCEPS, organo di giurisdizione speciale, istituito presso il Ministero della Salute, la cui composizione è disciplinata dall'art. 17 del d. lgs. C.p.S. 233/1946.

Per le modalità di presentazione si rimanda, oltre che al Capo V del d.P.R. 221/1950, all'apposita sezione del sito del Ministero della Salute, rinvenibile al link <https://www.salute.gov.it/new/it/tema/commissione-centrale-gli-esercenti-e-le-professioni-cceps/il-procedimento-giurisdizionale/>.

La mera proposizione del ricorso alla CCEPS sospende l'efficacia delle sanzioni irrogate dal Consiglio direttivo o dal Comitato centrale.

Avverso le pronunce della CCEPS, che a differenza delle decisioni dei Consigli direttivi o del Comitato centrale, hanno natura giurisdizionale, è ammesso ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. 221/1950.

Il ricorso in cassazione non ha, invece, effetto sospensivo dell'efficacia delle pronunce della CCEPS.